



PARERE MOTIVATO
n. 88 del 26 Giugno 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Primo Piano degli Interventi. Comune di Caprino Veronese (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 26 Giugno 2018 come da nota di convocazione in data 25 Giugno 2018 prot. n. 240532;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Caprino Veronese con nota pec prot. n. 3329 del 19.02.2018 acquisita al protocollo regionale al n. 64211 del 19.02.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Primo Piano degli Interventi;

DATO ATTO CHE il Comune di Caprino Veronese con nota pec prot. n. 8117 del 03.05.2018 acquisita al prot. regionale n. 162108 del 03.05.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini sono pervenute 30 osservazioni di cui 2 aventi rilevanza ambientale. Successivamente, il Comune di Caprino Veronese con nota pec prot. n. 10099 del 01.06.2018 acquisita al prot. regionale n. 206117 del 01.02.2018 ha fatto pervenire, ad integrazione di quanto già trasmesso in data 03.05.2018, parere di coerenza del Valutatore.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.55197 del 05.06.18 assunto al prot. reg. al n.211049 del 5.06.18 di ARPAV;
- Parere n.4217 dell'11.06.18 assunto al prot. reg. al n.220998 dell'11.06.18 dell'Azienda Gardesana Servizi,
- Parere n.7799 del 18.06.18 assunto al prot. reg. al n.231098 del 18.06.18 del Consorzio di Bonifica Veronese,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 78/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire attestazione che entro i termini sono pervenute 30 osservazioni, di cui 2 aventi rilevanza ambientale e nello specifico la n. 6 e la n. 30.

Osservazioni al Piano Adottato					Parere Tecnico	Parere Ambientale
N°	Prot.	Data	Richiedente	Oggetto		
30	7280	17-04-2018	Casa Alpini Cabini Bresciani	Nell'elaborato b35 f0.1.4 parte dell'area di pertinenza è indicata come Zona D7.1 Nella NTO all'art.52 comma 7 l'area è indicata come F2. Negli elaborati non viene indicato nessun collegamento tra la zona F2 e D7. 2. L'area potrebbe avere una dimensione minore e andrebbe posizionata tenendo conto della morfologia del terreno	PARZIALMENTE ACCOLTA 1. Per quanto riguarda la classificazione in ZTO D7.1 si precisa che si tratta di un errore materiale in quanto la corretta ZTO è quella indicata nelle NTO e precisamente F2. 2. Per quanto riguarda la ridefinizione dell'area, si precisa che non può essere accolta in quanto è stata perimetrata tenendo conto del confine dell'area boscata	2. nelle aree boscate si concorda che, a meno di revisioni del perimetro da parte dell'autorità preposta: il Servizio Regionale Forestale, non siano possibili nuove costruzioni
6	6820	11-04-2016	Ufficio Tecnico	A seguito di una manifestazione di interesse della Casa Alpini Cabini Bresciani che chiedeva: la riclassificazione della ZTO D7 turistico alberghiere parte in zona agricola e parte in ZTO F2, è stato definito un ambito che interessa un'area boscata classificata come zona agricola. Si chiede di precisare le norme che regolano l'ambito e le sue future.	ACCOLTA La zonizzazione prevista dal PI indica la zona boscata (precisamente definita dalla tavola dei vincoli del PI) come zona agricola senza interventi mentre la restante zona viene classificata F2 di interesse comune con la possibilità di realizzare un nuovo volume di 1000 mc. Per meglio chiarire si introduce all'art. 52 comma 7 delle NTO la seguente frase "nell'ambito della proprietà Casa Alpini Cabini Bresciani all'esterno dell'ambito delimitato come F2 nella Zona agricola interessata da bosco non è possibile nessun intervento che comporti l edificazione di nuovi volumi."	Si concorda con l'introduzione all'articolo 52 delle NTO del PI della frase citata nel parere Tecnico



Si prende atto del parere di coerenza del Valutatore

PREMESSO CHE con parere motivato espresso in sede di PAT del Comune di Caprino Veronese, n. 24 del 4 Marzo 2015, in riferimento al Rapporto Ambientale, l'Autorità competente per la VAS ha riportato una serie di prescrizioni da ottemperare nella fase attuativa del Piano. Nella presente Verifica di Assoggettabilità, si sono tenute in considerazione le prescrizioni contenute nel succitato parere.

Il primo Piano degli Interventi elaborato dal Comune di Caprino Veronese, quindi, in relazione alle priorità definite dall'Amministrazione comunale, agisce confermando le indicazioni operative del PRG vigente compatibili con il PAT, andando ad attivare le trasformazioni previste nel quadro complessivo delle scelte strategiche fissate dal Piano di Assetto del Territorio. Tali trasformazioni vengono precisate dalle richieste pervenute nella fase di preparazione del PI, in un contesto attuativo di quanto già previsto e valutato in sede di PAT. Sono pervenute complessivamente n. 213 manifestazioni di interesse, delle quali 72, accolte o parzialmente accolte, suddivise in macro categorie di riferimento in relazione alla tematica affrontata. La maggior parte di esse si configurano come, "attuative di scelte già compiute e valutate in sede di PAT", come dichiarato dal Valutatore e riguardano: Nuova edificazione, Edifici non più funzionali al fondo, Eliminazione obbligo PUA/PEEP, Percorsi culturali, Cambio di zona/destinazione d'uso e Varianti verdi.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 26 giugno 2018, dalla quale emerge che, l'istanza relativa al Primo Piano degli Interventi del Comune di Caprino Veronese, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare, con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 78/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
-
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Primo Piano degli Interventi nel Comune di Caprino Veronese, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;



- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Gypsophila papillosa*, *Primula spectabilis*, *Adenophora liliifolia*, *Vertigo angustior*, *Saga pedo*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Proserpinus proserpina*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Sylvia nisoria*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Plecotus macrobullaris*, *Miniopterus schreibersii*, *Hystrix cristata*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata
 4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "D01 - Strade, sentieri e ferrovie", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre



strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aero dispersi", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";

C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

- Con la raccomandazione che:
 - la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
 - la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso